

*COMUNE DI NUS*  
*COMMUNE DE NUS*

*REGOLAMENTO*  
*DI POLIZIA MORTUARIA*

# INDICE

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Oggetto
2. Responsabilità
3. Vigilanza e manutenzione
4. Atti a disposizione del pubblico
5. Servizi gratuiti e a pagamento

## **TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I - NORME PRELIMINARI**

6. Ammissione nella struttura cimiteriale
7. Necroforo

### **CAPO II - FERETRO**

8. Caratteristiche del feretro
9. Chiusura del feretro

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

10. Inumazioni
11. Tumulazioni
12. Criteri di assegnazione dei loculi
13. Tumulazione provvisoria
14. Lapidi funerarie
15. Ornamenti funebri
16. Uso delle sepolture per famiglie
17. Durata delle concessioni delle sepolture per famiglie

### **CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

18. Esumazioni ordinarie
19. Esumazioni straordinarie
20. Estumulazioni ordinarie
21. Estumulazioni straordinarie
22. Oggetti da recuperare
23. Ossario comune
24. Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

### **CAPO V - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

25. Creazione
26. Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
27. Urna cineraria
28. Volontà sulla destinazione delle ceneri
29. Conservazione delle ceneri
30. Dispersione delle ceneri
31. Cinerario comune

### **CAPO VI - CONCESSIONI**

32. Provvedimento di concessione
33. Estinzione di concessione cimiteriale
34. Manutenzione delle sepolture

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI COMUNI**

35. Trasporti funebri
36. Deposito d'osservazione ed obitorio
37. Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
38. Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
39. Norme di comportamento

## **CAPO VIII - AREE DI RISPETTO CIMITERIALI**

40. Deroga delle distanze

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

41. Sanzioni
42. Efficacia delle disposizioni del presente regolamento
43. Informazione ai cittadini
44. Entrata in vigore

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi.

### **Articolo 2 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

### **Articolo 3 - Vigilanza e manutenzione**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite:
  - il responsabile del servizio d'Igiene dell'A.S.L. competente per territorio;
  - il necroforo;
  - gli uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza.

### **Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali di polizia mortuaria di Nus è tenuto in doppio esemplare su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Sono inoltre tenuti negli uffici comunali di polizia mortuaria del Comune di Nus:
  - l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali, ben visibili al pubblico;
  - copia del presente regolamento;
  - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.

### **Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento è determinata per legge. La determinazione delle tariffe dei servizi a pagamento è di competenza del Consiglio comunale.

**TITOLO II**  
**NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

**CAPO I**  
**NORME PRELIMINARI**

**Articolo 6 - Ammissione nella struttura cimiteriale**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
  - a) decedute nel territorio del Comune di Nus, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
  - c) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
  - d) ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
2. L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:
  - a) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
  - b) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;
  - c) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno venti anni o per almeno il 50% della loro vita;
  - d) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il II° con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale, o residenti nel Comune;
  - e) i resti mortali delle persone sopra elencate
3. Negli ossari e nelle nicchie cinerarie sono accolti i resti mortali e le ceneri dei parenti, affini e conviventi dei soggetti di cui ai commi precedenti.
4. Le deroghe ai commi precedenti potranno essere disposte solamente con specifica e motivata ordinanza sindacale.

**Articolo 7 – Necroforo**

1. Il necroforo, sia esso dipendente comunale in caso di gestione in economia o ditta esterna in caso di appalto del servizio, o chi ne fa le veci quando questi è assente o impedito, è responsabile della cura del cimitero nonché dei servizi che vi si svolgono.
2. Prende in consegna la salma del defunto all'ingresso del cimitero e provvede alle operazioni d'inumazione e/o tumulazione, dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo d'osservazione del cadavere e che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti d'inumazione o tumulazione, e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti.
3. Effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni delle salme, la riduzione dei resti mortali, nel rispetto delle prescrizioni del capo XVII del D.P.R.285/90.

## **CAPO II FERETRO**

### **Articolo 8 - Caratteristiche del feretro**

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/97 e 97/02.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

### **Articolo 9 - Chiusura del feretro**

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato, ove la convenzione sia prevista da una legge della Regione Autonoma Valle D'Aosta, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, secondo quanto dispone in merito all'art. 9.7 della Circolare Ministero Sanità 24.06.1993 n. 24 (G.U. n. 158 del 1993).
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

## **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Articolo 10 - Inumazioni**

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie quindicennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione non rinnovabile.
3. Sopra ogni fossa sarà collocato a cura e spese del concessionario un copritomba.
4. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare altra salma e una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

### **Articolo 11 - Tumulazioni**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione in loculi sono oggetto di concessione trentennale.
3. Per le sepolture nei loculi **trentennali** la proroga della concessione può essere chiesta ed assentita alla prima scadenza e per una sola volta per la

durata di 10 anni. In questo caso la tariffa è pari ad 1/3 della tariffa trentennale.

4. Le sepolture a tumulazione in cellette ossario sono oggetto di concessione **trentennale** rinnovabile per la durata di anni 10. In questo caso la tariffa è pari ad 1/3 della tariffa trentennale.
5. Le sepolture a tumulazione in cinerario sono oggetto di concessione **trentennale** rinnovabile per la durata di anni 10. In questo caso la tariffa è pari ad 1/3 della tariffa trentennale.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R.
7. E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro.
8. E' possibile anche la tumulazione, mediante la concessione del diritto d'uso a tempo determinato, pari **a 99 anni, di:**
  - aree per tombe di famiglia

#### **Articolo 12 - Criteri di assegnazione dei loculi**

1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
2. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, vi è la possibilità di tumulare vicino a parente se disponibilità di loculo libero.
4. I loculi vengono assegnati anche a persone non residenti nel Comune ma parenti di persone residenti: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta, senza limiti di grado, i parenti in linea collaterale in 2° grado, gli affini in linea retta in 1° grado, i collaterali oltre il 2° grado e gli affini oltre il 1° grado.

La giunta potrà autorizzare la sepoltura anche a casi diversi da quelli previsti dai Commi precedenti nel caso la richiesta venga avanzata da parenti di personalità che sono state importanti per la vita della comunità.
5. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

#### **Articolo 13 - Tumulazione provvisoria**

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata, comunque non superiore a 6 mesi.
2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
  - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
  - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
  - qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;

- qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
- qualora si verificano situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

#### **Articolo 14 - Lapidi funerarie**

1. La misura del copritomba deve essere la seguente: lunghezza da cm. 160 a cm. 165 e larghezza da cm. 63 a cm. 65.
2. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
3. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto.
4. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria verranno consegnati al concessionario completi di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.
5. E' consentita l'applicazione di un porta fotografia centrale sul lato superiore e di un portafiori sul lato sinistro in basso e di un lumino sul lato destro in basso.

#### **Articolo 15 - Ornamenti funebri**

1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.
2. Le scritte riguardanti cognome, nome, dati di nascita e di morte dovranno essere di caratteri romani di altezza uguale.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Il Comune non garantisce all'interno dei cimiteri comunale il servizio di illuminazione votiva mediante rete di distribuzione dell'energia elettrica. Sono ammesse pertanto esclusivamente lampade votive stagne funzionanti a batteria autonoma.

#### **Articolo 16 - Uso delle sepolture per famiglie**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Possono presentare la richiesta di concessione di una tomba di famiglia i seguenti soggetti:
  - I residenti nel Comune;
  - Coloro che non sono residenti nel territorio comunale, ma che siano nati nel Comune o che vi fossero residenti al momento della nascita;
  - Coloro che siano stati residenti nel Comune per almeno 10 anni;
  - Coloro che non sono residenti nel Comune al momento della richiesta e che hanno spostato la residenza per ragioni di salute o di assistenza quale ricovero in case di riposo o istituti di cura;
  - Coloro che non sono residenti al momento della richiesta, ma che sono stati legati in vita da un vincolo di matrimonio e non fossero legalmente separati, o di convivenza o di un legame di parentela entro il primo grado con una persona già sepolta nel cimitero comunale.



3. Per famiglia del concessionario è da intendersi: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta, senza limiti di grado, i parenti in linea collaterale in 2° grado, gli affini in linea retta in 1° grado.
4. Per i collaterali oltre il 2° grado e gli affini oltre il 1° grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita richiesta da presentare al Comune che darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione dovranno risultare di volta in volta in relazione alla documentazione presentata (stato di famiglia ovvero dichiarazione del titolare resa ai sensi della legge regionale 18/2007).
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile
8. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata individuale o di famiglia.
9. Le deroghe ai precedenti commi potranno essere disposte solamente con specifico e motivato provvedimento dell'ufficiale di stato civile.

#### **Articolo 17 - Durata delle concessioni delle sepolture per famiglie.**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati potranno chiedere il rinnovo della concessione per un periodo di 99 anni. In caso di mancanza della domanda di rinnovo la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune che potrà assegnare a nuovi richiedenti la concessione secondo le modalità stabilite dalla legge. Nel caso di domanda la nuova concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza della concessione nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
4. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità o novantanovennali già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del bene e delle opere murarie costruite nel soprassuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
5. Nel caso di tombe concesionate prima del 1976 il Comune, nel caso i concessionari non siano in possesso dell'atto formale di concessione, stipulerà un nuovo atto che avrà scadenza nell'anno 2075.
6. Qualora si verifichi che da più di 30 anni in una tomba di famiglia non sia più stata effettuata alcuna sepoltura e che non vi siano eredi in vita che dimostrino la proprietà della concessione la tomba rientrerà nella disponibilità del Comune che a proprie spese dovrà procedere alla estumulazione dei cadaveri.

### **CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

#### **Articolo 18 - Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno anche se, preferibilmente, dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.

3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a tre anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

#### **Articolo 19 - Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, con eccezione delle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in tutto l'arco dell'anno.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

#### **Articolo 20 - Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione, ad eccezione dei loculi che sono oggetto di un nuovo periodo di concessione ai sensi dell'art. 11 comma 3 del presente regolamento. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede alla cremazione, solo su disposizioni dei familiari o degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui il cadavere estumulato da un loculo non sia mineralizzato, (nel caso della scadenza trentennale e per volontà dei parenti che non vogliano procedere alla cremazione) deve essere inumato in una fossa per il periodo di mineralizzazione, comunque non superiore a cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a quattro anni.
- 3.

#### **Articolo 21 - Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno anche se preferibilmente, dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

## **Articolo 22 - Oggetti da recuperare**

1. E' possibile, previa richiesta all'ufficiale di stato civile, recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'ufficiale di stato civile al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile del servizio di custodia, che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
6. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 23 - Ossario comune**

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

## **Articolo 24 - Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione**

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 254/2003.

## **CAPO V CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

## **Articolo 25 - Cremazione**

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

## **Articolo 26 - Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

## **Articolo 27 - Urna cineraria**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50.
3. All'operazione di tumulazione di urna cineraria in una nicchia vuota provvede il personale comunale, previo un congruo termine di preavviso da parte del richiedente.
4. Nel caso di inserimento di un'urna cineraria in un sepolcro già occupato da altro feretro, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del presente Regolamento, le operazioni di apertura e chiusura del sepolcro saranno a totale carico del richiedente, che si impegna a risarcire anche eventuali danni apportati alle strutture nel corso di dette operazioni.

## **Articolo 28 - Volontà sulla destinazione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
  - disposizione testamentaria;
  - dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

## **Articolo 29 - Conservazione delle ceneri**

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento.
2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene

consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

### **Articolo 30 - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
  - nel cinerario-ossario comune all'interno del cimitero;
  - in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
  - nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
  - in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
  - in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

### **Articolo 31 - Cinerario comune**

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune, che coincide con l'ossario comune di cui all'art. 20, per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

## **CAPO VI CONCESSIONI**

### **Articolo 32 - Provvedimento di concessione**

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione;
  - la durata;
  - i/il concessionari/o;
  - i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### **Articolo 33 - Estinzione di concessione cimiteriale**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **Articolo 34 - Manutenzione delle sepolture**

1. La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

### **CAPO VII DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Articolo 35 - Trasporti funebri**

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 25.

#### **Articolo 36 - Deposito d'osservazione ed obitorio**

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.

5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

#### **Articolo 37 - Vigilanza sulle operazioni cimiteriali**

1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e dell'incaricato del servizio di custodia le seguenti operazioni cimiteriali:
  - esumazione straordinaria;
  - estumulazione straordinaria;
  - risanamento tombe.

#### **Articolo 38 - Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe**

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

#### **Articolo 39 - Norme di comportamento**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
2. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso all'ufficiale di stato civile, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

**CAPO VIII**  
**AREE DI RISPETTO CIMITERIALI**

**Articolo 40 - Deroga delle distanze**

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale secondo quanto dispone l'art. 28 della Legge 01.08.2002 n. 166.



### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 41 - Sanzioni**

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2 del vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali.

#### **Articolo 42 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

#### **Articolo 43 - Informazione ai cittadini**

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

#### **Articolo 44 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore<sup>1</sup>. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 27.04.2006, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 345, comma 3, del R.D. 1265/1934, il regolamento di polizia mortuaria è trasmesso al Prefetto per il successivo inoltro al Ministero della Salute che, entro 90 giorni dal ricevimento, procede all'omologazione. Successivamente, il regolamento approvato dal Ministero della Salute deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Il procedimento di cui al citato art. 345 rileva ai fini dell'efficacia del regolamento e si applica anche alle eventuali successive sue modificazioni. Si veda, inoltre, quanto previsto in materia dallo Statuto comunale.